

## Verbale di Accordo del 14/06/2010

In data 14 giugno 2010, si sono incontrati

AMT S.p.A., nelle persone dei Signori:

I. Toso – I. Miliotti

e

le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FAISA-CISAL, nelle persone dei Signori:

A. Gamba – A. Pisano – M. Delorenzi – E. Galifi - R. Rossi

*Si conviene quanto segue.*


1) al personale operante presso gli Impianti Speciali, già abilitato per la ferrovia Granarolo, che consegnerà volontariamente l'abilitazione per lo svolgimento della mansione di Capo Treno presso la Ferrovia Genova-Casella, in caso di utilizzo giornaliero occasionale in tale impianto verrà corrisposto il seguente trattamento:

- la località di inizio/fine turno potrà essere Casella, secondo quanto previsto dal turno;
- qualora il turno abbia inizio/fine a Casella, verrà riconosciuto al personale un "tempo di trasferimento" pari ad 1 ora per singola tratta di trasferimento, che verrà convenzionalmente pagato come prestazione straordinaria;
- il personale chiamato a coprire un turno con inizio e/o fine a Casella utilizzerà l'auto aziendale per il trasferimento di cui sopra.
- qualora il turno coperto abbia inizio e/o fine a Casella verrà erogata, in accordo con quanto previsto dell'art. 20 del CCNL 23/7/1976, l'indennità di diaria:

- per intero: quando l'assenza dalla residenza supera le 7 ore;
- in misura parziale: quando l'assenza della residenza supera le 4 ore ma non le 7.

Nessuna indennità di diaria è dovuta quando l'assenza dalla residenza sia inferiore alle durate minime sopra stabilite.

- in caso di eventuale maggior prestazione effettiva rispetto all'orario medio aziendale del settore (ore 6,30'), il tempo addizionale verrà compensato convenzionalmente in aggiunta e con le stesse modalità del tempo di trasferimento del presente accordo.



2) per tutto il personale viaggiante proveniente dalla guida di bus di linea e dagli Impianti Speciali, se svolgente mansioni di macchinista presso la Ferrovia Genova Casella verrà applicato quanto previsto dall'art. 13 del Testo Unico degli accordi aziendali per i macchinisti della metropolitana.

3) al restante personale che verrà impiegato, su base volontaria e continuativamente, presso la linea ferroviaria Genova Casella, in rotazione nei turni anche per periodi di tempo determinato, verranno applicate le normative di orario, riposi, rotazioni e formazione turni in vigore presso la Ferrovia Genova Casella. Il predetto personale manterrà il trattamento economico maturato nella qualifica di provenienza.


Alla scadenza del periodo di impiego presso la Ferrovia Genova Casella, detto personale potrà rientrare nelle attività di AMT che risulteranno disponibili al momento del rientro.

Qualora il personale trasferito volontariamente presso la Ferrovia Genova Casella volesse rientrare anticipatamente potrà presentare richiesta di trasferimento presso altra attività. Verrà valutata la possibilità di dare corso alla richiesta compatibilmente con le disponibilità organizzative.




4) per il personale impiegato presso la Ferrovia Genova Casella, in caso di passaggio dalla qualifica di Capo Treno alla qualifica di Macchinista il parametro retributivo attribuito al dipendente rimarrà invariato in caso di parametro 165, previsto da entrambi i profili professionali. In caso il parametro di provenienza sia invece il 140 o il 158, questo verrà adeguato al parametro immediatamente superiore previsto dal CCNL per la qualifica di Macchinista (e cioè, rispettivamente, par. 153 e 165).

*Letto, approvato, sottoscritto.*

Per l'Azienda:



Per le OO.SS.:

CGIL   
CISL   
UIL   
FAISA 